

Versione 12.0

Informazione ai clienti

La seguente informazione alla clientela fornisce una panoramica trasparente e sintetica dell'identità dell'assicuratore e del contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 LCA). I diritti e i doveri delle parti contraenti derivano dalla polizza assicurativa, dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e dalle leggi applicabili, in particolare dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

1. Compagnia assicurativa

Per quanto riguarda tutte le coperture ad eccezione dell'assicurazione di protezione giuridica per il veicolo e dell'assicurazione di assistenza, la compagnia assicurativa è iptiQ EMEA P&C S.A., Lussemburgo, succursale di Zurigo, Mythenquai 50/60, 8002 Zurigo, Svizzera (di seguito denominata «iptiQ»). Per quanto riguarda il servizio di soccorso stradale (assicurazione di assistenza), la compagnia assicurativa è TAS Assicurazioni SA, Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (di seguito denominata «TAS»).

Per quanto riguarda l'assicurazione di protezione giuridica per il veicolo, la compagnia assicurativa è Assista Protezione giuridica SA, con sede in Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (di seguito denominata «Assista»). Se una dichiarazione si riferisce a tutte e tre le compagnie assicurative, si usa il termine generico di «assicuratore», altrimenti si cita la compagnia assicurativa in questione. La presente informazione ai clienti è valida (laddove applicabile) per tutti e tre gli assicuratori.

2. Intermediari

Le assicurazioni sono intermedie nell'ambito di una collaborazione tra PostFinance SA, Mingerstrasse 20, 3030 Berna (di seguito denominata PostFinance) e TONI Digital Insurance Solutions AG, Seefeldstrasse 5a, 8008 Zurigo (di seguito denominata TONI). Sia PostFinance sia TONI sono intermediari assicurativi vincolati alle compagnie assicuratrici specificate all'art. 1.

TONI si occupa specificamente della gestione del portafoglio e del supporto clienti, e funge da vostro interlocutore di contatto. PostFinance commercializza e distribuisce le assicurazioni con il proprio marchio.

3. Rischi ed estensione della copertura assicurativa

PostFinance Assicurazione auto, l'assicurazione di protezione giuridica per il veicolo e l'assicurazione di assistenza sono assicurazioni contro i danni.

Quali veicoli e persone sono assicurati?

L'assicurazione copre i veicoli e le persone riportati nella polizza. Inoltre, qualora si verifichi un sinistro, i passeggeri sono coassicurati nell'ambito dell'assicurazione infortuni per passeggeri.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

Di seguito riportiamo le informazioni sulla copertura assicurativa disponibile. Tali indicazioni costituiscono una sintesi delle singole coperture di base e delle opzioni a disposizione.

Una descrizione generale ed esaustiva della copertura assicurativa e delle relative limitazioni è desumibile dalle Condizioni di Assicurazione.

La copertura assicurativa contrattualmente stipulata e i dati individuali sul contraente, come ad es. la somma di assicurazione concordata o i dati personali, sono riportati nella polizza. Le prestazioni indicate di seguito sono e/o possono essere incluse nella copertura assicurativa.

Responsabilità civile obbligatoria

Prestazioni per danni a cose di terzi (ad esempio veicoli) o persone causati con il vostro veicolo da voi in qualità di detentori/conducenti o da una persona di cui siete responsabili. iptiQ si assume eventuali pretese fatte valere giustamente e la difesa dalle rivendicazioni di responsabilità civile ingiustamente avanzate.

Casco parziale

Prestazioni per danni al veicolo assicurato causati da incendio, eventi naturali, danneggiamento doloso, rottura cristalli, morsicature di martore, collisione con animali o furto. Ove necessario, in questi casi l'assicurazione assume anche i costi di recupero del veicolo.

Casco collisione

Danni a seguito di collisioni (la combinazione di casco parziale e casco collisione viene anche detta «casco totale»).

Prestazioni complementari opzionali (possibili solo in combinazione con la copertura casco parziale o totale):

- **Danni al veicolo parcheggiato**
Danni causati da ignoti al vostro veicolo parcheggiato e chiuso.
- **Beni personali trasportati**
Danni a oggetti personali da voi trasportati nel vostro veicolo.
- **Glas Plus**
Danni a fari, fanali posteriori e indicatori di direzione.
- **Maggiorazione del valore attuale**
Dopo un danno totale viene rimborsato il valore attuale più una maggiorazione.
- **Soccorso stradale / assistenza** (prestazione assicurativa tramite TAS)
Servizio di soccorso stradale in tutta Europa
- **Assicurazione infortuni passeggeri**
L'assicurazione copre gli occupanti del veicolo (incl. cani e gatti) in caso di infortunio ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) durante l'utilizzo del veicolo.
- **Protezione giuridica per il veicolo** (prestazione assicurativa tramite Assista)
Consulenza e supporto giuridici nei casi che richiedono protezione giuridica per il veicolo
- **Negligenza grave**
 - Nei casi in cui l'evento assicurato sia causato da una grave negligenza, iptiQ rinuncia al diritto di rivalsa e/o riduzione riconosciute dalla legge.
 - iptiQ non rinuncia al diritto di regresso e di riduzione nei casi in cui:
 - il conducente abbia causato l'evento in stato di ebbrezza, sotto l'influsso di droghe e/o a seguito di abuso di medicinali
 - l'evento assicurato sia stato causato con dolo o dolo eventuale da una persona assicurata
 - il sinistro sia stato causato a seguito di un eccesso di velocità o della partecipazione a gare non autorizzate
 - in caso di furto: il veicolo non sia stato chiuso o la chiave di accensione sia stata lasciata inserita

4. Campo d'applicazione territoriale

Dove sono valide le assicurazioni?

Le assicurazioni sono valide in Europa e negli Stati che si affacciano sul Mediterraneo in conformità con l'elenco di Paesi riportato sulla «Carta verde d'assicurazione» in allegato. La copertura assicurativa per i rischi casco e infortuni ai passeggeri nonché il servizio di soccorso stradale (assicurazione di assistenza) sono previsti anche in Kosovo.

Il vostro contatto:

TONI Digital Insurance Solutions AG
Seefeldstrasse 5a
8008 Zürich
www.tonidigital.ch
Telefono 0848 117 799
Fax +41 43 543 81 82
postfinance@tonidigital.com

Assicuratori:

Auto e motocicletta
iptiQ EMEA P&C S.A.

Protezione giuridica veicolo
Assista Protezione giuridica SA

Soccorso stradale / assistenza
TAS Assicurazioni SA

I contatti completi degli assicuratori sono disponibili qui:
<https://versicherungen.postfinance.ch/it/legal#Four>

5. Premio e franchigia

Come e quando deve essere pagato il premio?

Il contraente deve pagare il premio in anticipo (salvo diversamente concordato). Il premio è dovuto separatamente a ciascun assicuratore. Gli assicuratori possono incaricare l'intermediario della sua riscossione. L'ammontare del premio dipende dai veicoli assicurati e dai rischi, nonché dalla copertura concordata e dalla franchigia. I premi, le imposte previste per legge e le commissioni sono indicati nella proposta, nella polizza e nel calcolo del premio. I premi sono indicati separatamente per ciascun assicuratore. Il premio viene riscosso annualmente, semestralmente o trimestralmente. A seconda della modalità di pagamento selezionata, dal premio sarà detratto uno sconto.

A quanto ammontano le franchigie?

In caso di sinistro, ove concordato, vi fate carico di una parte del danno (franchigia). Le franchigie concordate sono indicate nella richiesta, nell'offerta e nella polizza.

In quali casi sussiste un diritto al rimborso del premio?

Se il contratto viene rescisso anticipatamente, l'assicuratore rimborsa pro rata il premio pagato detraendone una tassa di elaborazione proporzionale, ovvero rinuncia alla fatturazione delle rate future. Tuttavia, nel caso in cui il contratto di assicurazione sia disdetto dal contraente entro dodici mesi dalla stipula a seguito di un sinistro, il premio è dovuto all'assicuratore per l'intero periodo assicurativo.

Se però la copertura assicurativa casco si estingue a causa di un danno totale indennizzato da iptiQ, la quota di premio per l'assicurazione casco è comunque dovuta a iptiQ per l'intero periodo assicurativo.

6. Obblighi del contraente

Che cosa devo fare in qualità di contraente?

Tra gli obblighi essenziali del contraente rientrano:

- **Obbligo di dichiarazione precontrattuale**
Siete tenuti a rispondere in modo veritiero e completo alle domande contenute nel modulo di proposta; in caso contrario l'assicuratore può disdire l'assicurazione in questione e, a determinate condizioni, addirittura chiedere la restituzione di prestazioni o rifiutarsi di erogare le stesse.
- **Obbligo di notifica in caso di modifica della situazione di rischio e/o dei dati riportati nella polizza assicurativa**
Durante il periodo di assicurazione siete tenuti a indicare all'assicuratore le variazioni verificatesi in relazione alle fattispecie dichiarate nella proposta e rilevanti ai fini della valutazione del rischio, come ad es. cambiamenti di indirizzo, nuovi possibili conducenti (ad es. allievi conducenti), modifiche apportate al veicolo, ecc.
- **Obbligo di pagamento del premio**
I premi devono essere versati in anticipo.
- **Obbligo di notifica in caso di sinistro**
Nel caso in cui si verifichi un sinistro assicurato, siete tenuti a informarne l'assicuratore tempestivamente e comunque prima dell'inizio della riparazione.
- **Obbligo d'informazione**
Siete tenuti a fornire qualsivoglia informazione relativa al danno e necessaria ai fini della motivazione del diritto all'indennizzo. Per potervi offrire un supporto ottimale, l'assicuratore non può prescindere dalla vostra collaborazione. Ciò si traduce, ad esempio, nell'indicazione da parte vostra di chiare informazioni sulla dinamica del sinistro o delle relative cause e circostanze dettagliate e dell'ammontare del danno, nonché nella consegna di rapporti di polizia e altri documenti rilevanti.
- **Nessun riconoscimento di pretese di terzi**
Il contraente non è autorizzato in nessun caso a dare seguito alla pretesa avanzata da una terza parte (ad es. a riparare direttamente il danno a un altro veicolo dietro corresponsione di un pagamento).

I vostri ulteriori obblighi possono essere desunti dalla polizza, dalle CGA e dalla LCA.

Qualora si contravvenga in modo colposo agli obblighi sopraindicati, l'assicuratore ha facoltà di disdire il contratto di assicurazione in conformità con le CGA. Se la violazione colposa di un obbligo ha effetti sul verificarsi o sull'entità del danno, le prestazioni possono essere ridotte o addirittura negate in conformità con le CGA.

7. Caso di sinistro

Che cosa devo fare in caso di sinistro?

- Notifica immediata del sinistro sul sito assicurazioni.postfinance.ch o telefonando al numero 0848 117 799 (dalla Svizzera) o +41 58 667 14 00 (dall'estero).
- Non riconoscere le pretese avanzate da terzi e non firmare documenti redatti in lingua straniera.

Che cosa succede nel caso in cui io sia responsabile del sinistro?

Qualora il danno sia dovuto a lieve negligenza, riceverete la totalità delle prestazioni. Se il danno è stato causato per dolo o è dovuto a negligenza grave (con violazione degli obblighi elementari di prudenza), l'assicuratore può ridurre la propria prestazione e/o rivalersi sulla persona responsabile del danno nel quadro dell'assicurazione di responsabilità civile.

8. Polizza (contratto di assicurazione)

Da quando decorre la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa decorre dalla data riportata sulla polizza. Sulla polizza provvisoria, che riceverete dopo la stipula online, non è ancora indicata alcuna data. La data viene inserita nella polizza contestualmente al ritiro delle targhe presso l'ufficio della circolazione.

Quanto dura la copertura assicurativa?

Il contratto è valido per dodici mesi dalla data di inizio, fino alla data di scadenza dello stesso riportata sulla polizza. In seguito, è tacitamente rinnovato per un periodo di ulteriori dodici mesi. È fatta salva una disdetta valida ai sensi delle CGA e della LCA.

In base a quali requisiti la copertura assicurativa si estingue?

- **Immatricolazione o trasferimento del domicilio all'estero**
Il contraente procede all'immatricolazione del veicolo all'estero o trasferisce il proprio domicilio all'estero (sono fatti salvi accordi bilaterali divergenti tra gli Stati).

Ulteriori motivi e momenti di decadimento possono essere desunti dalla polizza assicurativa, dalle CGA e dalla LCA.

La domanda di copertura assicurativa può essere revocata?

La richiesta di stipula del contratto di assicurazione può essere annullata entro 14 giorni dalla sottoscrizione della proposta di assicurazione (ossia dopo aver cliccato sul pulsante «Confermare offerta»). Questo diritto può essere esercitato per iscritto o in qualsiasi altra forma che consenta la prova per iscritto. Il termine di recesso è rispettato, se la revoca viene inviata entro l'ultimo giorno del termine previsto.

In quali occasioni la compagnia assicurativa può modificare il contratto di assicurazione?

In caso di variazione dei premi, delle commissioni o delle condizioni assicurative (ad es. regolamentazione in materia di franchigia), la compagnia assicurativa può richiedere la modifica del contratto con validità a partire dall'anno d'assicurazione successivo.

Attestato di assicurazione per la responsabilità civile

Non appena la copertura desiderata è approvata da iptiQ (mediante emissione della polizza provvisoria), un attestato di assicurazione elettronico viene notificato all'ufficio della circolazione ed è possibile ritirare le targhe. Qualora la copertura non sussista più, ciò sarà segnalato al servizio della circolazione competente e le targhe dovranno essere restituite.

9. Protezione dei dati

Le informazioni sul trattamento dei vostri dati personali sono disponibili alla pagina «Protezione e sicurezza dei dati» del sito web <https://versicherungen.postfinance.ch/it/legal> di PostFinance Assicurazioni.

Le informazioni sulla protezione dei dati e sul trattamento dei vostri dati personali in relazione al contratto di assicurazione e ai servizi ad esso correlati sono disponibili sul sito web di iptiQ: <https://www.ipitiq.com/ch-datenschutzerklaerung>. Queste informazioni possono essere aggiornate periodicamente in base agli sviluppi in atto in questo settore. In ogni caso fa fede l'ultima versione pubblicata su questo sito.

Il contraente prende atto e accetta che con la stipula del contratto assicurativo TONI, l'assicuratore e terzi interpellati possono concludere che abbia una relazione bancaria con PostFinance.

Il contraente autorizza TONI a trasmettere i suoi dati personali a PostFinance per scopi di marketing e di assistenza alla clientela (inclusa la visualizzazione delle informazioni assicurative in e-finance), nonché per indagini di mercato, miglioramento dei servizi e delle operazioni e sviluppo dei prodotti. Ulteriori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali da parte di PostFinance sono disponibili nella dichiarazione generale sulla protezione dei dati di PostFinance all'indirizzo www.postfinance.ch/dpd.

Per qualsiasi domanda o reclamo in materia di protezione dei dati, si prega di contattare il seguente ufficio di coordinamento:

TONI Digital Insurance Solutions AG
Data Protection Officer
Seefeldstrasse 5a
8008 Zurigo
E-mail: dataprotection@tonidigital.com

A Disposizioni generali

Art. A1 Basi contrattuali

Il contratto di assicurazione si compone della polizza assicurativa e delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), nonché di eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA). Le informazioni contenute nella polizza sono basate sui dati del contraente riportati nella proposta. Per quanto riguarda tutte le coperture ad eccezione dell'assicurazione di protezione giuridica per il veicolo e dell'assicurazione di assistenza, la compagnia assicurativa è iptiQ EMEA P&C S.A., Lussemburgo, succursale di Zurigo, Mythenquai 50/60, 8002 Zurigo, Svizzera (di seguito denominata «iptiQ»).

Per quanto riguarda il servizio di soccorso stradale (assicurazione di assistenza), la compagnia assicurativa è TAS Assicurazioni SA, Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (di seguito denominata «TAS»). Per quanto riguarda l'assicurazione di protezione giuridica per il veicolo, la compagnia assicurativa è Assista Protezione giuridica SA, Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (di seguito denominata «Assista»).

Per tutti gli altri aspetti trovano applicazione la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) e, in via sussidiaria, il Codice delle obbligazioni svizzero (CO). Per quanto riguarda l'assicurazione di responsabilità civile trova applicazione la Legge federale sulla circolazione stradale (art. 63 segg. LCStr).

Art. A2 Oggetto dell'assicurazione

Nel quadro dell'assicurazione di veicoli a motore è possibile includere nella copertura i seguenti rami:

- assicurazione di responsabilità civile (parte B)
- assicurazione casco (parte C) (include casco parziale, casco collisione e opzioni)
- soccorso stradale (assicurazione di assistenza) (parte D) (opzionale)
- assicurazione infortuni per passeggeri (parte E) (opzionale)
- protezione giuridica per il veicolo (parte F) (opzionale)

I rami assicurati, le opzioni, le somme di assicurazione e le franchigie oggetto del presente contratto sono riportati nella polizza.

Art. A3 Inizio dell'assicurazione

Il contratto decorre dalla data riportata nella polizza.

Art. A4 Risoluzione del contratto

Il contratto è valido per dodici mesi dalla data di inizio, fino alla data di scadenza dello stesso riportata sulla polizza. In seguito, è tacitamente rinnovato per un periodo di ulteriori dodici mesi, salvo precedente inoltro di una disdetta valida. La disdetta deve essere concordata tra il contraente e il rispettivo assicuratore del contratto di assicurazione in questione. L'assicurazione di protezione giuridica per il veicolo e l'assicurazione di assistenza possono essere disdette separatamente ai sensi delle disposizioni delle presenti CGA.

Disdetta da parte del contraente:

- a) Il termine ordinario di disdetta è di tre mesi, sempre per la fine del mese.
- b) In caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio a carico dell'assicuratore da parte della FINMA, è possibile disdire il contratto con effetto immediato.
- c) In caso di sinistro: dopo ogni caso di sinistro per cui l'assicuratore ha erogato una prestazione e al più tardi al pagamento della prestazione stessa ai sensi dell'art. 42 LCA. La copertura si estingue 14 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte dell'assicuratore.
- d) In caso di riduzione significativa del rischio, il contraente ha il diritto di risolvere il contratto con un preavviso di quattro settimane, per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per iscritto, o di chiedere una riduzione del premio (art. 28a LCA).

Disdetta da parte dell'assicuratore:

- a) Il termine ordinario di disdetta è di tre mesi, sempre per la fine del mese.
- b) Qualora nella proposta siano state fornite dichiarazioni errate in merito a fatti sostanziali, la disdetta avviene ai sensi dell'art. 6 segg. LCA.
- c) Qualora un aumento sostanziale dei rischi sia stato sottaciuto all'assicuratore, la disdetta avviene ai sensi dell'art. 28 segg. LCA.
- d) In presenza di frode ai danni dell'assicurazione, la disdetta avviene ai sensi dell'art. 40 LCA.
- e) In caso di mancato pagamento del premio da parte del contraente e qualora ciò sia già stato oggetto di sollecito, la disdetta avviene ai sensi degli artt. 20 e 21 LCA.
- f) In caso di sinistro: dopo ogni caso di sinistro per cui l'assicuratore ha erogato una prestazione, la disdetta avviene al più tardi al pagamento della prestazione stessa ai sensi dell'art. 42 LCA. La copertura si estingue 30 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte del contraente.

Revoca della richiesta di stipula di un contratto di assicurazione

La richiesta di stipula del contratto di assicurazione può essere annullata entro 14 giorni dalla sottoscrizione della proposta di assicurazione (ossia dopo aver cliccato sul pulsante «Confermare offerta»). Questo diritto può essere esercitato per iscritto o in qualsiasi altra forma che consenta la prova per iscritto. Il termine di recesso è rispettato, se la revoca viene inviata entro l'ultimo giorno del termine previsto.

Art. A5 Estinzione del contratto

L'assicurazione si estingue automaticamente nel momento in cui

- a) il contraente immatricola il veicolo all'estero;
- b) il contraente trasferisce il proprio domicilio all'estero (fatti salvi accordi bilaterali divergenti tra gli Stati);
- c) ai sensi dell'art. 21 dell'LCA, l'assicurazione cessa automaticamente se l'assicuratore non richiede il pagamento del premio arretrato entro due mesi dalla scadenza del termine di 14 giorni per il pagamento fissato dall'assicuratore sotto la minaccia di conseguenze;
- d) il veicolo assicurato viene venduto a qualcun altro e si verifica un cambio di detentore. Rimangono riservati l'art. 67 LCStr per l'assicurazione di responsabilità civile e l'art. 54 LCA per l'assicurazione casco.
- e) il rischio viene meno a causa di un danno totale assicurato.

Art. A6 Annullamento del contratto da parte dell'assicuratore

Ciò avviene in caso di violazione degli obblighi di cooperazione e di notifica in caso di sinistro, laddove si riscontri l'intenzione di ingannare (art. 6 LCA) l'assicuratore o di ostacolarlo nella tempestiva determinazione delle circostanze da cui si è verificato il sinistro (art. 38 LCA).

Il recesso deve avvenire in forma scritta, o in un qualsiasi altra forma che consenta la prova del testo, e acquisisce validità alla data del recapito presso il contraente.

L'annullamento del contratto da parte di iptiQ, TAS o Assista vale solo per la copertura fornita dal rispettivo assicuratore.

Art. A7 Campo d'applicazione territoriale

Le assicurazioni sono valide in Europa e negli Stati che si affacciano sul Mediterraneo in conformità con l'elenco di Paesi riportato sulla «Carta verde d'assicurazione» in allegato. In linea di principio, le assicurazioni restano valide finché il veicolo assicurato è immatricolato in Svizzera e il domicilio del contraente si trova in Svizzera (cfr. art. A5).

Per i viaggi all'estero, il contraente può richiedere che gli venga messa a disposizione la «Carta verde d'assicurazione», su cui sono indicati i Paesi interessati.

La copertura assicurativa per i rischi casco e infortuni ai passeggeri è prevista anche in Kosovo.

Art. A8 Obbligo d'informazione in caso di variazione del rischio

Se nel corso della durata dell'assicurazione si verifica una modifica delle informazioni fornite nella richiesta e dei fatti rilevanti per l'accertamento dei rischi (ad es. cambio di indirizzo, nuovi possibili conducenti (ad es. allievi conducenti), modifiche al veicolo, ecc.), il rappresentante dell'assicuratore indicato nella polizza deve essere immediatamente informato per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per iscritto. Trovano applicazione gli artt. 28–32 LCA. L'assicuratore in questione ha il diritto di adeguare il calcolo del premio per l'intero contratto a partire dall'inizio della modifica o di disdire il contratto nell'eventualità di un aumento del premio (vedi anche A4). In caso di disdetta da parte dell'assicuratore, la responsabilità decade 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente.

Art. A9 Pagamento del premio e scadenza

Il premio deve essere versato in anticipo e al più tardi all'inizio del periodo assicurativo. Il premio viene riscosso e riportato separatamente per ciascun assicuratore.

Il primo premio è dovuto nella data fissata nella polizza. Il pagamento dei premi successivi è esigibile nella data di scadenza indicata nella polizza. In caso di pagamento rateale, è dovuto il pagamento dell'intero premio, ma in modalità differita. In caso di estinzione del contratto, la compagnia ha diritto a richiedere il pagamento immediato di tutte le rate non ancora versate.

Ulteriori pretese derivanti dal presente contratto (ad es. franchigia, rimborso di prestazioni erogate) divengono esigibili al momento della rispettiva fatturazione.

Art. A10 Franchigia

La franchigia concordata nella polizza trova applicazione sempre per ciascun sinistro ed è innanzitutto a carico del contraente.

La franchigia si riferisce a tutte le prestazioni erogate dall'assicuratore, tenendo in debita considerazione i costi per la difesa dalle pretese ingiustificate.

Art. A11 Commissioni

Per i seguenti casi commerciali speciali, l'assicuratore riscuote una commissione a parte:

- pagamento rateale per ciascuna rata
- tasse di sollecito e incasso
- avvio della procedura di esecuzione e qualsivoglia altra spesa legata a tale procedura
- modifica del contratto alla consegna delle targhe (sospensione)
- segnalazioni alle autorità a causa del mancato pagamento dei premi

Art. A12 Rimborso dei premi

In caso di risoluzione anticipata del contratto, il rispettivo assicuratore restituisce al contraente la quota proporzionale del premio già versato. Tuttavia, nel caso in cui il contratto di assicurazione sia disdetto dal contraente entro dodici mesi dalla stipula a seguito di un sinistro, il premio è dovuto all'assicuratore per l'intero periodo assicurativo. Ciononostante, la quota del premio è dovuta all'assicuratore per l'intero periodo assicurativo, se la prestazione assicurativa è stata versata dalla compagnia assicurativa a causa della cessazione del rischio (ad esempio, danno totale o esaurimento della prestazione).

Art. A13 Modifiche del premio, della franchigia e di altre condizioni

L'assicuratore è autorizzato a modificare unilateralmente le basi del contratto all'inizio di un nuovo anno di assicurazione nel quadro del diritto sul contratto di assicurazione.

I cambiamenti vengono comunicati per iscritto, o in un'altra forma che consenta una prova per iscritto, al più tardi 30 giorni prima della scadenza del contratto di assicurazione. Il contraente ha quindi il diritto di recedere dal contratto di assicurazione nella sua interezza. La disdetta deve pervenire all'assicuratore entro l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione. La disdetta deve giungere all'assicuratore.

La mancata ricezione della disdetta entro tale termine comporta il consenso alla modifica contrattuale.

Non danno diritto alla disdetta:

- aumenti motivati ai supplementi per pagamento rateale;
- introduzione o aumento di imposte previste dalla legge (tassa di bollo federale, contributo alla prevenzione degli infortuni, contributi ai sensi della Legge federale sulla circolazione stradale);
- modifiche contrattuali disposte dalla legge o dalle autorità.

Art. A14 Mancato pagamento del premio, della franchigia o di altre pretese derivanti dal presente contratto

Qualora il premio, la franchigia o altre pretese derivanti dal presente contratto non vengano pagati alla scadenza, il contraente riceve un sollecito. Trascorsi infruttuosamente 14 giorni dall'invio del sollecito in relazione al mancato pagamento di un premio arretrato, l'obbligo dell'assicuratore di erogare le prestazioni è sospeso fino a quando i premi e le commissioni in sospeso, incluse eventuali spese per il sollecito e l'apertura della procedura di esecuzione, non saranno stati interamente corrisposti. La sospensione della copertura assicurativa vale esclusivamente a favore dell'assicuratore il cui premio non è stato pagato e risulta quindi insoluto.

In caso di sospensione dell'assicurazione di responsabilità civile, l'assicuratore fornisce opportune indicazioni in merito al servizio della circolazione competente, che a sua volta incarica la polizza di ritirare la licenza di circolazione del veicolo e le targhe.

Nella misura in cui la legge lo consente, l'assicuratore è autorizzato a compensare i premi insoluti o altre pretese derivanti dal presente contratto con eventuali prestazioni a favore del contraente o di un'altra persona assicurata.

Art. A15 Veicoli sostitutivi

Se il veicolo assicurato è inutilizzabile, il detentore può richiedere all'autorità competente il trasferimento delle targhe a un altro veicolo perfettamente funzionante, per una durata massima di 30 giorni.

La licenza di circolazione del veicolo assicurato deve essere depositata presso l'ufficio della circolazione competente. Non è necessario dare notifica all'assicuratore circa tale fattispecie.

Durante questo periodo, la copertura assicurativa concordata si applica anche al veicolo sostitutivo. Nel caso dell'assicurazione casco, tuttavia, ciò vale solo se il veicolo sostitutivo appartiene a una fascia di prezzo a nuovo pari o inferiore al veicolo attualmente inutilizzabile.

La copertura assicurativa mantiene la propria validità anche per il veicolo assicurato. I danni legati alla responsabilità civile e alla copertura casco parziale, tuttavia, sono coperti solo qualora si verifichino su terreni privati e non accessibili alla pubblica circolazione.

Art. A16 Consegna delle targhe

Se le targhe sono depositate presso l'ufficio della circolazione competente (sospensione), la copertura assicurativa permane in essere ancora per un periodo massimo di ulteriori sei mesi.

I danni legati alla responsabilità civile e alla copertura casco parziale, tuttavia, sono coperti solo qualora si verifichino su terreni privati e non accessibili alla pubblica circolazione. Il premio ha uno sconto per la sospensione per tutta la durata del deposito. La riduzione del premio viene compensata con il premio in scadenza al momento del ripristino della copertura.

Lo sconto per la sospensione è pari a quanto di seguito riportato per le diverse assicurazioni:

- assicurazione di responsabilità civile 75%
- casco totale 75%
- casco parziale 50%

Se le targhe non vengono riscattate entro sei mesi dal deposito, il contratto viene automaticamente annullato e gli eventuali premi vengono rimborsati.

Art. A17 Obblighi in caso di sinistro

Il contraente è tenuto a informare tempestivamente, e comunque prima dell'inizio della riparazione, l'assicuratore in merito al sinistro per cui si richiede il risarcimento. L'avviso di sinistro viene effettuato come segue:

- Notifica immediata del sinistro sul sito assicurazioni.postfinance.ch o telefonando al numero 0848 117 799 (dalla Svizzera) o +41 58 667 14 00 (dall'estero)

- Non riconoscere le pretese avanzate da terzi e non firmare documenti redatti in lingua straniera

Il contraente è tenuto a fornire qualsivoglia informazione relativa al danno e necessaria ai fini della motivazione del diritto all'indennizzo. Per l'assicuratore e per il suo rappresentante, la collaborazione del contraente è imprescindibile al fine di poter offrire un supporto ottimale. Ciò comporta, ad esempio, l'indicazione di informazioni chiare e lineari sulla dinamica del sinistro o delle relative cause e circostanze dettagliate e dell'ammontare del danno, nonché la consegna di rapporti di polizia e altri documenti rilevanti. Ogni sinistro viene gestito separatamente dall'assicuratore presso il quale è assicurato l'evento.

Per i danni da responsabilità civile, l'assicuratore, o il suo rappresentante, conduce le trattative con i danneggiati. Le persone assicurate sono tenute a sostenere l'assicuratore o il suo rappresentante nell'acclamamento della fattispecie e ad astenersi da qualsivoglia presa di posizione autonoma in merito alle pretese avanzate dal danneggiato (rispetto del contratto). In particolare, esse non possono in alcun modo riconoscere pretese di responsabilità civile né effettuare pagamenti a favore del danneggiato; inoltre, devono delegare la conduzione del processo civile all'assicuratore. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte dell'assicuratore o del suo rappresentante è in ogni caso vincolante per le persone assicurate. Il contraente non è autorizzato in nessun caso a dare seguito alla pretesa avanzata da una terza parte (ad es. a riparare direttamente il danno a un altro veicolo dietro corresponsione di un pagamento).

In caso di incidenti con danni a persone, furto e collisione con animali, è necessario in ogni caso contattare la polizia. L'assicuratore o il suo rappresentante, segnatamente in caso di furto, può esigere che venga sporta denuncia contro il colpevole.

Qualora si verifichi un decesso, il contraente è tenuto a informare (per iscritto o telefonicamente) l'assicuratore o il suo rappresentante specificando il nominativo e il domicilio del danneggiato nonché la data e il luogo dell'incidente, con anticipo tale da permettere, eventualmente prima delle esequie, la predisposizione di misure di acquisizione del materiale probatorio.

In caso di danni coperti da assicurazione casco, l'assicuratore o il suo rappresentante è autorizzato a visionare il veicolo danneggiato prima della riparazione.

Se un veicolo scomparso viene ritrovato entro 30 giorni dal pervenimento della notifica di furto presso l'assicuratore, il contraente è tenuto a riprenderne possesso subordinatamente all'esecuzione di eventuali riparazioni a spese dell'assicuratore. Qualsiasi indennizzo già versato verrà restituito.

Art. A18 Obblighi fondamentali durante l'utilizzo del veicolo assicurato

Il contraente è tenuto a rispettare in ogni momento i seguenti obblighi durante l'utilizzo del veicolo assicurato:

- Il veicolo deve essere utilizzato per lo scopo dichiarato nella polizza.
- Né il contraente né il detentore o il proprietario del veicolo possono consapevolmente permettere che il veicolo venga utilizzato da un conducente non autorizzato o senza patente.
- Il veicolo deve essere protetto contro l'uso non autorizzato (ad esempio, mediante un immobilizzatore o un bloccasterzo) e le chiavi devono essere tenute inaccessibili a terzi.
- Gli utilizzatori del veicolo sono generalmente obbligati a prendersi cura del veicolo assicurato e devono adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere gli oggetti assicurati.

Art. A19 Incidenti all'estero

In caso di incidenti all'estero, il sinistro di responsabilità civile è evaso da un mandatario per la liquidazione dei sinistri, che, sulla base della Legge federale sulla circolazione stradale e degli accordi relativi alle targhe o alla «Carta verde d'assicurazione» o di altre convenzioni internazionali, incarica l'istanza competente del trattamento delle pretese avanzate dal danneggiato. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è indicato sulla «Carta verde d'assicurazione».

I restanti danni in caso di incidente all'estero sono gestiti direttamente dall'assicuratore stesso, salvo laddove questo abbia esternalizzato la liquidazione dei sinistri a una compagnia terza sulla base del diritto in materia di vigilanza.

Art. A20 Violazione degli obblighi

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, il dovere di erogare le prestazioni nel quadro del diritto sul contratto di assicurazione si estingue, salvo laddove la violazione non sia imputabile alla responsabilità di una persona assicurata o non abbia alcuna influenza sul verificarsi dell'evento temuto e sull'entità delle prestazioni erogate dall'assicuratore. Decade soltanto l'obbligo di fornire prestazioni per l'assicuratore interessato dalla violazione degli obblighi contrattuali.

Art. A21 Cessione di diritti

Non è consentito trasferire o costituire in pegno le pretese alle prestazioni assicurate prima della loro definizione definitiva senza l'esplicito consenso preventivo da parte dell'assicuratore o del suo rappresentante.

Art. A22 Riduzione delle prestazioni e regresso

L'assicuratore si rivale sul contraente e sulle persone assicurate fino a concorrenza dell'importo delle sue prestazioni e incluse le spese legali e processuali da esso sostenute, nella misura in cui, ai sensi del presente contratto, della legislazione sulla circolazione stradale o della legge, in particolare la Legge federale sul contratto d'assicurazione, gli sia consentito di negare o ridurre le proprie prestazioni, ad esempio a causa di una limitazione della portata della copertura assicurativa, l'utilizzo del veicolo o delle targhe in contravvenzione a quanto prescritto dalla legge o dal contratto, comportamenti che violano il contratto o negligenza grave nel conseguimento del sinistro.

Art. A23 Copertura dei casi di colpa grave (opzionale)

Laddove venga convenuta una copertura dei casi per colpa grave, l'assicuratore o il suo rappresentante rinuncia al proprio diritto di regresso e/o a una riduzione delle prestazioni in presenza di un sinistro causato da negligenza grave ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 e 3 LCA.

L'assicurazione non copre comunque i casi in cui:

- a) il conducente abbia causato l'evento in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di droghe e/o a seguito di abuso di medicinali;
- b) l'evento assicurato sia stato causato con dolo o dolo eventuale da una persona assicurata;
- c) il sinistro sia stato causato a seguito di un eccesso di velocità o della partecipazione a gare non autorizzate;
- d) in caso di furto: il veicolo non sia stato chiuso o la chiave di accensione fosse stata lasciata inserita.

Art. A24 Comunicazioni all'assicuratore

Tutte le comunicazioni devono essere inviate alla rappresentanza dell'assicuratore, specificata nell'ultima polizza o sul conteggio del premio.

Art. A25 Protezione dei dati

L'assicuratore e/o i suoi incaricati sono autorizzati a raccogliere e trattare i dati necessari alla gestione del contratto e dei sinistri. Allo stesso modo, essi hanno la facoltà di richiedere a terzi informazioni pertinenti al caso nonché di consultare gli atti ufficiali. L'assicuratore e i suoi incaricati si impegnano a trattare le informazioni ricevute in modo confidenziale. Ove necessario, nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni, l'assicuratore, i suoi incaricati e TONI sono autorizzati a trasmettere i dati per fini di trattamento a terzi coinvolti, segnatamente a coassicuratori, riassicuratori e ad altri assicuratori coinvolti, intermediari coinvolti, fornitori di servizi cloud o altri operatori incaricati in Svizzera e all'estero. Inoltre, per far valere i diritti di regresso, è possibile inoltrare informazioni ad altri terzi civilmente responsabili e all'assicurazione di responsabilità civile di questi ultimi.

In caso di sinistro, i relativi dati sono trattati esclusivamente dall'assicuratore presso il quale è assicurato l'evento e dai rispettivi incaricati. I dati del sinistro non vengono resi accessibili ad assicuratori non coinvolti.

L'assicuratore in questione è autorizzato a trasmettere i dati nella misura richiesta a coassicuratori e riassicuratori, autorità / uffici pubblici, compagnie e istituti assicurativi, sistemi d'informazione centrali delle compagnie assicurative, altre società del gruppo assicurativo, partner di cooperazione, periti esterni e altri soggetti coinvolti in Svizzera e all'estero, nonché a richiedere da tali controparti tutte le informazioni necessarie e adeguate alla situazione. L'assicuratore ha facoltà di comunicare la sospensione, la variazione o la cessazione dell'assicurazione a terzi (ad es. autorità competenti) a cui era stata precedentemente confermata l'esistenza della copertura assicurativa.

Una trasmissione dei dati può avvenire anche allo scopo di portare alla luce o di impedire frodi assicurative.

Art. A26 Segreto bancario

Il contraente prende atto e accetta che con la stipula del contratto assicurativo TONI, l'assicuratore e terzi interpellati possono concludere che abbia una relazione bancaria con PostFinance.

Art. A27 Comunicazione clienti

Il contraente accetta che la comunicazione clienti possa avvenire per posta, telefono e tramite canali elettronici (ad es. e-mail) agli indirizzi che il cliente utilizza nei confronti dell'assicuratore nonché dei suoi incaricati e delle sue persone ausiliarie (tra cui intermediari e partner) o che il contraente ha trasmesso al contraente ovvero che sono noti a quest'ultimo. Il contraente è consapevole dei rischi generali dell'utilizzo dei canali elettronici. Non è infatti possibile escludere che l'invio di e-mail possa far supporre l'esistenza di una relazione d'affari con PostFinance. Indicando il suo indirizzo e-mail, il contraente accetta espressamente che la comunicazione clienti avvenga a mezzo di e-mail non protette. L'assicuratore, TONI, PostFinance nonché i rispettivi incaricati e le loro persone ausiliarie declinano ogni responsabilità per eventuali danni in questo contesto.

Art. A28 Luogo di adempimento e foro competente

Gli obblighi derivanti dal presente contratto devono essere assolti in Svizzera e in valuta svizzera. Quale foro competente, il contraente o l'aveute diritto possono liberamente eleggere:

- Zurigo
- il domicilio svizzero o la sede svizzera del contraente o dell'aveute diritto

Art. A29 Clausola sanzionatoria

Senza pregiudizio delle restanti disposizioni contrattuali, la copertura assicurativa non è operante e l'assicuratore non eroga alcuna prestazione laddove ciò violi o risulti in contrasto con le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie applicabili.

Art. A30 Copertura opzionale

Le coperture assicurative indicate come opzionali nelle CGA sono concesse soltanto laddove siano state confermate espressamente nella polizza.

Art. A31 Copertura automatica

Se è stato creato un attestato di assicurazione elettronico (eVN) senza che sia stata precedentemente presentata una proposta di assicurazione, viene concessa una copertura provvisoria valida a partire dalla data di inizio dell'eVN:

- un'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore nell'ambito della copertura minima prevista dalla legge con una franchigia di 1'000 franchi;
- per i veicoli fino al 7° anno di utilizzo incluso, un'assicurazione casco totale con una somma assicurata massima di 130'000 franchi (prezzo di catalogo del veicolo inclusi accessori/equipaggiamenti). Si applica una franchigia di 500 franchi per i casi di casco parziale e di 1'000 franchi per i casi di collisione. In caso di danno totale, viene indennizzato il valore attuale;
- non è prevista un'assicurazione casco provvisoria per i veicoli a partire dall'8° anno di utilizzo;
- la copertura assicurativa secondo l'estensione della copertura provvisoria è valida fino all'emissione della polizza o fino alla presentazione della proposta di assicurazione, tuttavia per un massimo di
 - 14 giorni dalla data di inizio validità dell'eVN nel caso dell'assicurazione di responsabilità civile e
 - per 14 giorni dalla data di inizio validità dell'eVN per l'assicurazione casco.

Art. A32 Traduzione

In caso di dubbi di interpretazione e sui contenuti dell'intera documentazione fa fede esclusivamente la versione tedesca.

B Assicurazione di responsabilità civile**Art. B1 Oggetto dell'assicurazione**

L'assicuratore eroga la copertura assicurativa in caso di pretese di diritto civile avanzate nei confronti delle persone assicurate sulla base di disposizioni di legge in materia di responsabilità civile in relazione al diritto della circolazione stradale a causa di:

- uccisione o lesioni a persone (danni corporali);
- distruzione o danneggiamento di cose (danni materiali).

L'assicurazione copre i danni corporali e materiali verificatisi:

- attraverso l'esercizio del veicolo a motore indicato nella polizza e dei rimorchi o veicoli da esso trainati;
- a causa di un incidente stradale causato da tali veicoli in un momento in cui essi non sono utilizzati;
- a seguito di una prestazione di soccorso conseguente agli incidenti di tali veicoli.

La copertura comprende inoltre la responsabilità civile delle persone assicurate per i rimorchi non agganciati ai sensi dell'art. 2 OAV.

Allo stesso modo, l'assicurazione copre anche le pretese di diritto civile avanzate nei confronti delle persone assicurate e derivanti da incidenti durante le operazioni di salita e discesa sul/dal veicolo, l'apertura e la chiusura delle porte, del cofano del motore, del tettuccio apribile o del bagagliaio, nonché l'aggancio o il distacco di un rimorchio o di un veicolo trainato.

Se, a causa di un evento imprevisto, il verificarsi di un danno assicurato risulta imminente, l'assicurazione si estende anche ai costi sostenuti da una persona assicurata per prevenire tale rischio tramite provvedimenti adeguati (spese di prevenzione del danno).

L'assicurazione non copre la responsabilità civile derivante da:

- il trasporto di carichi pericolosi ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale;
- l'utilizzo del veicolo per il trasporto professionale di persone o per il noleggio professionale a noleggiatori senza conducente.

Art. B2 Persone assicurate

L'assicurazione copre il detentore e le persone di cui egli è responsabile ai sensi della legislazione sulla circolazione stradale.

Art. B3 Prestazioni assicurative

La copertura assicurativa include il pagamento delle pretese giustificate e la difesa da quelle ingiustificate. Le prestazioni dell'assicuratore sono limitate alla somma assicurata riportata nella polizza, in cui sono inclusi, fatti salvi i diritti del danneggiato, eventuali interessi compensatori e spese legali e processuali. Se un sinistro assicurato si verifica in un paese in cui sono previste, a norma di legge, somme assicurate minime più elevate, iptiQ risponde nella misura di tali somme assicurate.

Art. B4 Copertura da incendio, esplosione o energia nucleare

Le prestazioni per danni corporali e materiali causati da incendio, esplosioni o energia nucleare, così come per i costi di prevenzione del danno, sono limitate alle somme assicurate minime prescritte ai sensi di legge.

Qualora la legislazione sulla circolazione stradale prescriva una somma maggiore, questa è determinante e funge al contempo da risarcimento massimo dell'assicuratore.

Art. B5 Franchigie

La franchigia definita nella polizza vale per ogni singolo sinistro in cui l'assicuratore è tenuto a erogare prestazioni e deve essere pagata dal contraente. La franchigia concordata per giovani conducenti trova applicazione se, nel momento in cui si verifica il sinistro, il conducente del veicolo non ha ancora compiuto il 25° anno di età.

La franchigia concordata per i nuovi conducenti trova applicazione per i conducenti del veicolo che, nel momento in cui si verifica il sinistro, risultano in possesso della licenza di condurre della categoria corrispondente da meno di tre anni.

La franchigia concordata per gli altri conducenti trova applicazione se, nel momento in cui si verifica il sinistro, il conducente del veicolo ha compiuto il 25o anno di età. Se è stata concordata una franchigia e l'assicuratore

ha risarcito direttamente le pretese avanzate dal danneggiato, a prima richiesta il contraente, fatto salvo quanto esposto al paragrafo successivo, è tenuto a rimborsare tale indennizzo fino all'ammontare della franchigia concordata, indipendentemente da chi stesse guidando il veicolo nel momento in cui si è verificato il sinistro.

La franchigia viene meno:

- a) nel momento in cui non sussiste alcuna colpa a carico di una persona assicurata (mera responsabilità causale);
- b) in caso di utilizzo illecito del veicolo precedentemente sottratto, se il detentore del veicolo stesso non ha colpe per la sottrazione del veicolo stesso.

Art. B6 Limitazioni della copertura

Sono escluse dall'assicurazione, nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge (art. 63 della Legge federale sulla circolazione stradale):

- a) le pretese per danni materiali del detentore, del suo coniuge, del suo o della sua partner registrato/a, dei suoi congiunti in linea retta ascendente e discendente e dei suoi fratelli e sorelle che vivono in comunione domestica con lui;
- b) le pretese dei danneggiati da incidenti verificatisi in occasione di corse, rally e competizioni automobilistiche simili, nonché di tutte le corse su un circuito per gare automobilistiche; In caso di manifestazioni di questo tipo in Svizzera, le pretese di terzi ai sensi dell'art. 72 cpv. 4 della Legge federale sulla circolazione stradale sono escluse soltanto nel caso in cui, per la manifestazione in questione, sia operante l'assicurazione prescritta a norma di legge;
- c) la responsabilità nella relazione tra il detentore e il proprietario di un veicolo per i danni cagionati a tale veicolo;
- d) la responsabilità civile del conducente del veicolo che non possiede la licenza di condurre richiesta dalla legge, nonché quella del conducente con licenza per allievo conducente che guida senza l'accompagnatore prescritto dalla legge;
- e) la responsabilità civile di persone che affidano a tale conducente il veicolo assicurato nonostante sappiano o abbiano potuto sapere prestando tutta la dovuta attenzione che egli non è in possesso della licenza necessaria o si mette alla guida senza l'accompagnatore richiesto;
- f) in caso di utilizzo illecito del veicolo precedentemente sottratto: la responsabilità civile di persone che hanno sottratto il veicolo assicurato per utilizzarlo e quella del conducente che, all'inizio della corsa sapeva o avrebbe potuto sapere prestando tutta la dovuta attenzione che il veicolo era stato sottratto per l'uso;
- g) la responsabilità civile per corse non autorizzate dalle autorità e la responsabilità civile di persone che hanno utilizzato il veicolo loro affidato per corse per le quali non erano state autorizzate;
- h) le pretese derivanti da incidenti legati al compimento intenzionale di reati, delitti o del tentativo di commetterli.

Art. B7 Diritto di ripetizione

L'assicuratore o il suo rappresentante può richiedere al contraente o all'assicurato il rimborso totale o parziale delle prestazioni erogate qualora in un secondo momento risulti che tali prestazioni non erano dovute.

Esiste anche un diritto di ripetizione nei confronti del contraente, del colpevole o della persona che ha causato l'incidente:

- a) le pretese derivanti da incidenti legati al compimento intenzionale di reati, delitti o del tentativo di commetterli;
- b) se l'assicuratore deve indennizzare terzi, se l'assicurazione è già spesa o estinta;
- c) se il veicolo è stato rubato, nei confronti del contraente, se ha colpe e/o contro la persona che lo ha rubato; e/o contro l'utente per il quale è stato riconoscibile il furto;
- d) se il conducente non è in possesso della licenza di condurre richiesta dalla legge o non soddisfa i requisiti di legge;
- e) se persone hanno utilizzato il veicolo affidato al contraente per viaggi per i quali non erano autorizzate;
- f) se si guida senza autorizzazione ufficiale;
- g) se il conducente non è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro a causa del consumo di bevande alcoliche, droghe, farmaci o altri stupefacenti;
- h) in caso di trasporto di merci pericolose ai sensi della legislazione svizzera in materia di circolazione stradale, a meno che ciò non sia stato esplicitamente concordato come evento assicurato nella polizza;

- i) se il veicolo viene utilizzato per scopi commerciali (in particolare per l'utilizzo del veicolo come taxi, veicolo a noleggio, UBER, car sharing e noleggio da parte di terzi ad altri conducenti, veicolo di scuola guida, veicolo di trasporto ecc.), a meno che ciò non sia stato esplicitamente concordato come evento assicurato nella polizza;
- j) in relazione a danni causati da avvenimenti di guerra, guerra civile, disordini/sommosse o provvedimenti dell'autorità statale.

C Assicurazione casco (include casco parziale, casco collisione e altre opzioni)

Art. C1 Oggetto dell'assicurazione

iptiQ assicura i danni da cui sono colpiti, contro la volontà delle persone assicurate, il veicolo dichiarato e la relativa dotazione speciale, gli accessori e la strumentazione di bordo fornita di serie. I rimorchi sono assicurati esclusivamente in virtù di accordi speciali.

L'assicurazione non copre accessori e dispositivi utilizzabili anche indipendentemente dal veicolo, quali ad es. console da gioco, telefoni, apparecchiature radio, supporti audio, video, dati ecc., attrezzature e dotazioni speciali che esulano dalla normale dotazione di serie e per le quali è necessario pagare un sovrapprezzo. Se non diversamente concordato, questi sono coassicurati cumulativamente fino a un valore massimo pari al 10% del prezzo di listino del veicolo dichiarato.

L'assicurazione non copre gli accessori che non sono fissati saldamente o che non si trovano nell'auto chiusa a chiave. L'assicurazione è operante per i danni subiti dal veicolo in movimento, in stazionamento o durante il trasporto su acqua o via terra.

Art. C2 Eventi assicurati nell'assicurazione casco parziale

Se gli eventi assicurati sono contrassegnati come «opzionali», sono assicurati solo se figurano come tali nella polizza. Le opzioni possono essere assicurate solo se è stata stipulata anche e almeno la copertura casco parziale.

a) Danni conseguenti a furto

Perdita, distruzione o danneggiamento del veicolo a seguito di furto, sottrazione o rapina ai sensi delle disposizioni di diritto penale. Danneggiamenti del veicolo in occasione di un tentativo di furto e/o di sottrazione o di rapina. Gli accessori sono assicurati solo se sono fissati saldamente nel veicolo o si trovano all'interno di esso. L'assicurazione non copre la perdita del veicolo conseguente ad appropriazione indebita.

b) Danni da fuoco

Danni da incendio, indipendentemente dal fatto che siano dovuti a cause interne o esterne, danni da cortocircuito, esplosione e caduta di fulmine, nonché danni causati al veicolo dalle azioni di spegnimento. L'assicurazione non copre:

- i danni a dispositivi e componenti elettronici ed elettrici dovuti a un difetto interno o all'usura
- i danni da incendio a veicoli o componenti per cui è possibile far valere diritti a garanzia
- i danni da abbruciatura senza fiamma.

c) Danni causati da elementi naturali

Conseguenze dirette del crollo di pareti rocciose o della caduta di massi, della caduta di ghiacci, di smottamenti, valanghe, masse di neve, slavine, tempeste (= vento a una velocità di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia edifici nelle vicinanze del veicolo dichiarato), grandine, piene o alluvioni.

d) Danni ai cristalli

Danni dovuti a rottura dei cristalli anteriori, laterali, posteriori e del tetto panoramico in vetro o in altri materiali alternativi al vetro. La prestazione assicurativa viene erogata solo dopo l'effettiva riparazione del danno ai cristalli in questione.

e) Collisione con animali

Danni da collisione del veicolo dichiarato con animali su una strada pubblica. L'assicurazione non copre le mere manovre di sterzata senza collisione con l'animale.

f) Danni da atti vandalici

Rottura intenzionale o dolosa di antenne, specchietti retrovisori, tergicristalli o dispositivi ornamentali, bucatura degli pneumatici e immissione di liquidi nocivi nel serbatoio del carburante. L'elenco è esaustivo.

g) Danni causati da martore

Danni al veicolo dichiarato causati dal morso di martore (incl. danni conseguenti).

h) Oggetti in caduta

Sinistri causati dalla caduta o dall'atterraggio di emergenza di velivoli, veicoli spaziali, razzi o parti di essi, oggetti trasportati da velivoli o meteoriti.

i) Prestazioni di soccorso

Manutenzione e pulizia degli interni dell'auto per danni verificatisi in occasione della prestazione di soccorso a vittime della strada.

j) Danni al veicolo parcheggiato (opzionale)

Danni al veicolo dichiarato causati da terzi sconosciuti mentre il veicolo è parcheggiato e chiuso. Per ogni anno civile è previsto il pagamento di un numero massimo di due sinistri; a tal fine è determinata la data dell'evento. La somma assicurata per la copertura dei danni al veicolo parcheggiato è indicata nella polizza. Se la somma assicurata figura nella polizza come «illimitata», le prestazioni si limitano secondo quanto previsto all'art. C4.

k) Beni trasportati (opzionale)

Danneggiamento o distruzione dei beni trasportati all'interno veicolo dichiarato per l'utilizzo personale dai passeggeri (effetti di viaggio) a seguito del danneggiamento del veicolo. Furto dei beni trasportati all'interno del veicolo dichiarato per l'utilizzo personale dai passeggeri (effetti di viaggio), a condizione che, al momento del furto, tali oggetti si trovassero all'interno del veicolo completamente chiuso e che il furto abbia causato danni al veicolo. L'assicurazione non copre: denaro contante, carte di credito, titoli di viaggio e abbonamenti, valori mobiliari, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti o beni commerciali), monete e medaglie, pietre preziose e perle non incastonate, gioielli, supporti audio e video (ad es. DVD, videogiochi), hardware e software di EED, impianti portatili di telefonia e radiotelefonia, apparecchi radiofonici e televisivi, dispositivi fax, beni commerciali e oggetti necessari all'esercizio della professione. I valori soggettivi non sono oggetto di risarcimento.

l) Glas Plus (opzionale)

L'assicurazione copre i danni da rottura delle parti in vetro del veicolo (incl. piccoli vetri come fari, indicatori di direzione ecc.). In questo novero sono inclusi anche i materiali utilizzati in alternativa al vetro. La copertura comprende anche le lampadine a incandescenza e diodi luminosi (LED), se distrutti dalla rottura del vetro. Non sono assicurati i danni riconducibili a un difetto interno e danni ai sistemi di navigazione, ai sensori o ai radar.

L'elenco degli eventi assicurati è esaustivo.

Art. C3 Eventi assicurati nell'assicurazione casco parziale collisione

Danni dovuti a un'improvvisa azione esterna violenta, in particolare danni da urto, collisione, caduta, sprofondamento, anche laddove si verificano a seguito di danni da esercizio, rottura o usura; inoltre, danni dovuti ad azioni intenzionali o dolose di terzi. I danni da collisione sono assicurati solo se indicati come tali nella polizza.

Art. C4 Prestazioni assicurative

a) Prestazioni in caso di danno parziale

L'assicuratore paga

- la riparazione: le spese di riparazione, ovvero pezzi di ricambio e costi del lavoro per il ripristino del veicolo assicurato allo stato precedente all'evento assicurato.
- l'importo in denaro: il 75% dell'importo calcolato per i costi di riparazione, a condizione che iptiQ abbia presentato una proposta in tal senso. In seguito il cliente non potrà far valere altri danni ulteriori per lo stesso quadro dei danni.

Danni preesistenti: se, prima del verificarsi del danno soggetto a obbligo di risarcimento, erano già presenti altri danni, l'indennizzo dell'assicuratore si riduce in misura pari all'entità dei costi di riparazione per tali danni. Se una manutenzione carente, usura o danni preesistenti hanno aumentato notevolmente i costi di riparazione o se la riparazione ha nettamente migliorato lo stato del veicolo, il contraente è tenuto a farsi carico personalmente di una parte di tali costi, la quale deve essere definita da un perito.

Se il valore a nuovo o, in caso di targhe professionali, la somma assicurata dichiarati sono inferiori alla fattispecie reale, il danno viene indennizzato in base alla relazione esistente tra il valore a nuovo dichiarato (la somma assicurata dichiarata) e l'effettivo valore a nuovo del veicolo danneggiato o rubato.

b) Prestazioni in caso di danno totale

Sulla polizza viene indicato se l'assicurazione è stata stipulata con maggiorazione del valore attuale o senza.

b1) Maggiorazione del valore attuale (opzionale)

Se nei primi due anni di utilizzo di un veicolo i costi di riparazione superano il 65% del valore attuale o se dopo i primi due anni superano il valore attuale, ci si trova di fronte a un danno totale.

Un danno totale sussiste anche nel caso in cui un veicolo scomparso non sia stato ritrovato dall'assicuratore o dal suo rappresentante entro 30 giorni dalla presentazione dell'avviso di sinistro scritto. Il risarcimento in seguito a un danno totale avviene in base alla scala indicata di seguito. L'indennizzo è corrisposto in percentuali del prezzo di listino (al momento della fabbricazione) del veicolo e dell'equipaggiamento supplementare (le frazioni di anno sono conteggiate in proporzione).

1° anno di utilizzo	100%
2° anno di utilizzo	100%–90%
3° anno di utilizzo	90%–80%
4° anno di utilizzo	80%–70%
5° anno di utilizzo	70%–60%
6° anno di utilizzo	60%–50%
7° anno di utilizzo	50%–40%

Dall'8° anno di utilizzo valore attuale maggiorato del 10%

In ogni caso, il risarcimento massimo è pari al prezzo d'acquisto, mentre quello minimo è pari al valore attuale (maggiorato del 10%). Se il valore attuale (maggiorato del 10%) è superiore al prezzo d'acquisto, viene risarcito il prezzo d'acquisto.

b2) Valore attuale (se non è stata selezionata l'opzione «Maggiorazione del valore attuale»)

Se i costi di riparazione superano il valore attuale si è di fronte a un danno totale. Un danno totale sussiste anche nel caso in cui un veicolo scomparso non sia stato ritrovato dall'assicuratore o dal suo rappresentante entro 30 giorni dalla presentazione dell'avviso di sinistro scritto. Il risarcimento a seguito di un danno totale viene effettuato in base al valore attuale del veicolo. In ogni caso, il risarcimento massimo è pari al prezzo d'acquisto, mentre quello minimo è pari al valore attuale. Se il valore attuale è maggiore del prezzo d'acquisto, viene risarcito il prezzo d'acquisto.

b3) Riduzione della prestazione

Se il valore a nuovo o, in caso di targhe professionali, la somma assicurata dichiarati sono inferiori alla fattispecie reale, il danno viene indennizzato solo in base alla relazione esistente tra il valore a nuovo dichiarato (la somma assicurata dichiarata) e l'effettivo valore a nuovo del veicolo danneggiato o rubato.

c) Resti

In caso di danno totale, il valore dei resti (rottami) è dedotto dall'indennizzo. Questa regola si applica, per analogia, anche ad attrezzature singole, accessori e beni trasportati. Gli pneumatici forati sono risarciti sulla base del loro grado di usura. Se tale valore non è dedotto dall'indennizzo, con il pagamento i resti e/o il veicolo o gli altri oggetti rimasti diventano di proprietà dell'assicuratore. Se un veicolo scomparso o un altro oggetto scomparso viene indennizzato, anche i diritti di proprietà sono trasferiti all'assicuratore.

d) Prestazioni per beni trasportati

L'assicuratore paga i costi di riparazione, tuttavia fino a concorrenza dell'importo necessario al riacquisto di un oggetto di pari valore al momento in cui si è verificato il sinistro. Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata definita nella polizza.

e) Spese supplementari

Spese per il recupero e il traino del veicolo fino alla più vicina officina idonea a svolgere i lavori necessari.

Nel caso in cui l'evento assicurato si verifichi all'estero, l'assicuratore risarcisce anche le spese necessarie per il rimpatrio del veicolo in Svizzera (laddove esso non possa essere riportato in Svizzera dal contraente o dal conducente) nonché eventuali spese di sdoganamento.

Art. C5 Somma assicurata e franchigia

a) Somma assicurata

La somma di assicurazione è definita sulla base del prezzo di listino del veicolo e del valore a nuovo degli accessori e della dotazione speciale. Se il prezzo di listino non è disponibile, se il valore del veicolo supera il prezzo di listino o se sussistono altri motivi ragionevoli, è possibile concordare un valore di mercato determinante per il calcolo del premio e/o per l'indennizzo in caso di danno totale. Se il valore di mercato concordato o il valore a nuovo dichiarato per gli accessori e la dotazione speciale è inferiore al valore effettivo del cespite assicurato al momento del sinistro, l'assicuratore o il suo rappresentante può ridurre le prestazioni in misura proporzionale (sottoassicurazione).

b) Franchigia

Nella polizza è indicato in quali eventi assicurati il contraente deve farsi carico di una franchigia.

La franchigia concordata trova applicazione per ogni evento. Se il veicolo trainante e il rimorchio sono assicurati presso iptiQ e sono stati entrambi danneggiati in occasione dello stesso sinistro, la franchigia è riscossa un'unica volta. In caso di varie franchigie, si applica quella più elevata.

Art. C6 Spese speciali

L'assicurazione copre i costi dovuti a un guasto temporaneo del veicolo assicurato in seguito a un evento casco assicurato. Le spese di viaggio e di trasporto, le spese per il noleggio di un veicolo sostitutivo della stessa categoria di prezzo o di una categoria inferiore, le spese di pernottamento e le altre spese sostenute in seguito al guasto del veicolo sono assicurate fino a una somma di 500 franchi, a condizione che non siano già coperte dalle prestazioni di base dell'assicurazione casco o della copertura Assistance per il soccorso stradale.

Art. C7 Limitazioni della copertura

L'assicurazione non copre:

- a) i danni da utilizzo, rottura e usura, segnatamente anche rotture delle sospensioni, dovuti alle vibrazioni del veicolo sul percorso o a vizi di costruzione;
- b) i danni dovuti alla mancanza di olio per motori o a una cattiva qualità dello stesso;
- c) i danni dovuti all'assenza o al congelamento del liquido di raffreddamento;
- d) i danni causati da un conducente non in possesso della licenza di condurre necessaria per legge o da un conducente con licenza per allievo conducente che viaggia senza l'accompagnatore prescritto a norma di legge, laddove la persona assicurata fosse a conoscenza di tale mancanza o abbia potuto esserne a conoscenza prestando tutta la dovuta attenzione;
- e) i danni occorsi in occasione di eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni e delle misure adottate per contrastarli, salvo laddove il contraente non dimostri che i danni in questione non sono legati in alcun modo a tali eventi;
- f) i danni contestuali ad agitazioni interne (azioni violente contro persone o cose in occasione di assembramenti, disordini o tumulti) e alle misure adottate per contrastarle, salvo laddove il contraente non dimostri in modo credibile che egli stesso e/o il conducente abbiano adottato ogni precauzione plausibile per scongiurare il danno;
- g) i danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche o variazioni della struttura atomica;
- h) i danni occorsi in occasione della partecipazione a gare automobilistiche, rally e competizioni simili, nonché in occasione di ogni corsa su un circuito per gare automobilistiche; l'assicurazione copre tuttavia la partecipazione a corse di orienteering, fuoristrada e di abilità (gimcane);
- i) la diminuzione di valore, il calo di efficienza o di idoneità all'uso del veicolo, così come l'impossibilità d'uso;
- j) le pretese derivanti da incidenti legati al compimento intenzionale di reati, delitti o del tentativo di commetterli;
- k) la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti e conseguenti collisioni e danni che si verificano quando il veicolo è stato guidato dallo stipulante o da un conducente sotto l'influenza dell'alcol (con un tasso alcolico nel sangue pari o superiore all'1,5‰, valore medio, o con un tasso alcolico nell'alito pari o superiore a 0,75 mg/L, valore medio) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza sulle norme della circolazione stradale;

- l) le richieste di risarcimento per eventi informatici che danneggiano il veicolo assicurato attraverso un attacco hacker al produttore; per i costi di ripristino del software in caso di attacco informatico; per i danni e le conseguenze causati dalla manipolazione del software.
- m) danni agli pneumatici che non sono in relazione con i danni assicurati per il veicolo;
- n) danni causati per dolo;
- o) costi e danni conseguenti a danni preesistenti al veicolo assicurato;
- p) danni da torsione causati da rimorchi;
- q) danni riconducibili esclusivamente a errori elettronici o altri difetti interni;
- r) danni causati dal trasporto commerciale di persone.

D Soccorso stradale (assicurazione di assistenza) (opzionale)

Art. D1 Persone e veicoli assicurati

L'assicurazione TAS è operante per l'autovettura con un peso complessivo fino a 3500 kg o per la motocicletta utilizzata dalle persone che vivono nella stessa economia domestica e indicata nella polizza. La copertura comprende anche i rimorchi legalmente ammessi alla circolazione con il veicolo trainante.

Art. D2 Ambito e durata di validità

L'assicurazione è valida per la durata contrattuale fissata nella polizza assicurativa in Europa e negli Stati che si affacciano sul Mediterraneo in conformità con l'elenco di Paesi riportato sulla «Carta verde d'assicurazione». In Russia, Kazakistan e Turchia la copertura è limitata alla porzione europea.

Art. D3 Eventi e prestazioni assicurati

TAS si fa carico dei costi riportati di seguito nei casi in cui il veicolo utilizzato dalla persona assicurata in partenza dal proprio domicilio incorra in un incidente stradale o in un guasto, oppure venga rubato entro i confini dell'Europa:

- a) il traino e la riparazione fino a CHF 400.– franchi (incl. minuteria trasportata dall'addetto al soccorso stradale e necessaria al ripristino delle condizioni richieste per proseguire, ma escl. altri costi per il materiale); non sono coperte le spese per i lavori eseguiti in autorimessa e per i pezzi di ricambio
 - b) gli oneri di stazionamento (spese di rimessaggio) fino a CHF 300.–
 - c) il recupero del veicolo a motore fino a CHF 2'000.–
 - d) la spedizione di pezzi di ricambio qualora non sia possibile acquistarli nella sede e nel luogo dove si trova il veicolo
 - e) una perizia fino a CHF 200.– nel caso in cui la fattura per la riparazione appaia ingiustificata
 - f) spese di cui all'art. D3f per la prosecuzione del viaggio o il rientro al luogo di domicilio (incl. il noleggio di un veicolo sostitutivo della stessa categoria), se, per motivi di forza maggiore (i quali devono essere documentati) non è possibile attendere la riparazione del veicolo Art. D3f Prestazioni assicurate
- Nel momento in cui si verifica un evento assicurato, TAS si fa carico dei costi supplementari per la prosecuzione del viaggio, comprensive di alloggio, vitto e spese di comunicazione per dialogare con la centrale di allarme al numero 0848 117 799 (dalla Svizzera) o +41 58 667 14 00 (dall'estero) (per un massimo di sette giorni) fino a un importo di 700 franchi a persona o, in caso di utilizzo di un veicolo a noleggio, fino a un importo complessivo di CHF 1'000.–, indipendentemente dal numero di persone che lo utilizzano
- g) la riconduzione del veicolo al domicilio del contraente organizzata da TAS nei casi in cui:
 - non sia possibile una riparazione entro 48 ore
 - il veicolo rubato non venga ritrovato entro 48 ore, oppure
 - la persona assicurata, in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, prosegua il viaggio con un altro mezzo di trasporto e debba lasciare il veicolo dove si trova, oppure si ammali, si ferisca o muoia e nessuna delle persone che la accompagnano possieda una licenza di condurre valida; la compagnia si fa carico di tali spese fino a concorrenza del valore attuale del veicolo da recuperare
 - h) il viaggio in treno fino alla sede in cui si trova il veicolo a motore, se la persona assicurata lo recupera autonomamente

- i) le spese doganali per il veicolo, qualora esso, a seguito di un danno totale o di un furto, non possa più essere riportato nello Stato di domicilio della persona assicurata

Art. D4 Anticipo sulle spese per le riparazioni all'estero

In caso di fatture di importo elevato per riparazioni all'estero, TAS mette inoltre a disposizione della persona assicurata un anticipo sulle spese fino a un importo massimo di CHF 2'000.–. Tale somma deve essere rimborsata entro 30 giorni dal rientro al luogo di domicilio.

Art. D5 Esclusioni

Le prestazioni sono escluse:

- se la centrale di allarme o TAS non hanno precedentemente fornito il loro consenso alle prestazioni di cui all'art. D3
- in caso di manutenzione carente del veicolo o qualora all'inizio del viaggio fossero già presenti o riconoscibili difetti dello stesso
- per i veicoli provvisti di targa professionale (targa U)

Art. D6 Caso di sinistro

Per rivendicare le prestazioni di TCS Assicurazioni SA, nel caso in cui si verifichi un evento assicurato è necessario darne immediata comunicazione al numero 0848 117 799 (dalla Svizzera) o +41 58 667 14 00 (dall'estero) o a TCS Assicurazioni SA.

A TAS devono essere trasmessi tra l'altro i seguenti documenti:

- il verbale di accertamento originale (rapporto della polizia, verbale dell'incidente)
- le ricevute/fatture originali
- una copia della polizza assicurativa

E Assicurazione infortuni per passeggeri (opzionale)

Art. E1 Oggetto dell'assicurazione

In caso di incidenti nel cui ambito i passeggeri del veicolo assicurato vengono feriti o uccisi, iptiQ si fa carico delle spese descritte di seguito e del pagamento delle prestazioni assicurate.

L'assicurazione copre le lesioni corporali, conformemente alle definizioni riportate nella Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Le prestazioni sono ridotte in misura proporzionale nel caso in cui il danno alla salute o la morte siano causati solo parzialmente dall'incidente.

Art. E2 Persone assicurate

L'assicurazione copre tutti i passeggeri del veicolo indicato nella polizza assicurativa come veicolo assicurato che rimangono feriti o uccisi in seguito all'evento assicurato.

Non sono invece assicurate le persone che viaggiano al di fuori dei sedili omologati.

Art. E3 Prestazioni assicurate

a) Spese di cura

A partire dal giorno dell'infortunio, l'assicuratore paga i seguenti interventi effettuati o prescritti da un medico o un dentista abilitato:

- misure terapeutiche e trasporto persone necessario per sottoporsi a tali terapie,
- ricoveri in reparto privato in ospedali e case di cura; cure solo in strutture specializzate e previa approvazione dell'assicuratore o del suo rappresentante,
- prestazioni di personale curante diplomato o messo a disposizione da un'istituzione per la durata delle misure terapeutiche,
- noleggio dei dispositivi medici,
- primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi per l'udito e ausili ortopedici, nonché loro riparazione o sostituzione (valore a nuovo) nel caso in cui siano stati danneggiati o distrutti a seguito dell'infortunio che ha richiesto misure terapeutiche assicurate.

Le spese mediche sono indennizzate senza limiti, ma per un massimo di 730 giorni. L'indennizzo viene ridotto in misura corrispondente, se le spese sono coperte dall'assicurazione contro gli infortuni (LAINF),

dall'assicurazione malattia (LAMal), dall'assicurazione federale per l'invalidità (AI), dall'assicurazione militare federale (AM) o da un'assicurazione complementare ai sensi della LCA.

b) Indennità giornaliera di ospedalizzazione

L'assicuratore paga l'indennità giornaliera di ospedalizzazione durante il ricovero necessario in ospedale o in casa di cura. L'indennità massima è di 730 giornate e 160 franchi al giorno.

c) Indennità giornaliera

Se l'infortunio causa un'incapacità al lavoro, l'assicuratore paga l'indennità giornaliera risultante e corrispondente all'incapacità al lavoro attestata dal medico. Tale indennità è limitata a un massimo di 730 giorni e 25 franchi al giorno (in caso di incapacità al lavoro del 100%).

d) Invalidità

Se l'infortunio causa un'invalidità che si presume permanente, l'assicuratore paga la percentuale corrispondente al grado di invalidità. Il grado di invalidità è definito in base alle disposizioni di misurazione della gravità della menomazione dell'integrità ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Se l'infortunio riguarda più parti del corpo, le percentuali sono cumulate. Tuttavia, l'ammontare dell'invalidità non può mai superare il 100%. Se la persona assicurata era invalida prima dell'infortunio, l'assicuratore paga la differenza tra l'importo risultante sulla base dell'entità dell'invalidità precedente e l'importo conteggiato sulla base dell'intera entità dell'invalidità. Il compenso massimo è limitato a 75'000 franchi.

e) Decesso

L'assicuratore paga una somma di 50'000 franchi in caso di decesso della persona assicurata:

- al coniuge o al partner registrato
- in mancanza di questi, ai figli a cui la persona assicurata garantiva il sostentamento in misura integrale o parziale
- in mancanza di questi, alle restanti persone a cui la persona assicurata garantiva il sostentamento in misura prevalente
- in mancanza di questi, agli eredi successibili
- in mancanza di questi, ai genitori
- in mancanza di questi, ai fratelli e sorelle o ai loro discendenti.

Se nessuna di queste persone è disponibile, l'assicuratore paga le spese funerarie fino a concorrenza della somma in caso di decesso concordata.

Art. E4 Limitazioni della copertura

L'assicurazione non copre:

- il suicidio e l'automutilazione o il relativo tentativo;
- gli infortuni a seguito della sottrazione del veicolo.

Se la persona assicurata ha diritto anche alle prestazioni di un'assicurazione sociale, l'assicuratore si fa carico della parte per cui non sussistono diritti derivanti da tali assicurazioni. Si tratta pertanto di un'assicurazione complementare privata contro gli infortuni a integrazione di un'assicurazione contro gli infortuni esistente e in sostituzione di un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni mancante.

Le limitazioni della copertura di cui agli artt. B7 e C7 sono anch'esse applicabili.

F Protezione giuridica per il veicolo (opzionale)

Art. F1 Persone assicurate

Sono assicurati da Assista:

- i proprietari o detentori di un veicolo assicurato
- i conducenti di un veicolo assicurato
- i passeggeri di un veicolo assicurato

Art. F2 Veicoli assicurati

L'assicurazione copre i veicoli a motore specificati nella polizza (incl. veicolo sostitutivo).

Art. F3 Prestazioni assicurate

Assista eroga le seguenti prestazioni nei casi riportati in maniera esaustiva al punto F11:

- a) la tutela degli interessi legali da parte del servizio giuridico di Assista
- b) il pagamento, fino a concorrenza di CHF 300'000.– per caso, salvo laddove non siano definite limitazioni particolari delle prestazioni, di:
- le spese per avvocati e mediatori incaricati
 - le spese per periti incaricati
 - le spese processuali e legali a carico dell'assicurato, comprese le sportule di cancelleria e le tasse di giustizia
 - le indennità processuali da corrispondere alla controparte
 - le cauzioni penali in sostituzione della detenzione preventiva; tale prestazione è erogata sotto forma di anticipo e deve essere rimborsata a Assista

Assista non paga:

- multe, pene pecuniarie e penali convenzionali
 - risarcimenti danni e riparazioni per torto morale
 - le spese di cui soggetti terzi civilmente responsabili sono tenuti a farsi carico
 - le spese per atti pubblici e iscrizioni nei registri
 - le spese per immatricolazioni, autorizzazioni e verifiche delle autorità
- L'assicurato è tenuto a rimborsare a Assista gli oneri e le spese ripetibili riconosciutigli nella misura delle prestazioni erogate da Assista stessa.

Art. F4 Copertura temporale e periodo di attesa

Il momento in cui si è verificato l'evento principale è determinante ai fini della copertura assicurativa temporale. La protezione giuridica è garantita solo se l'evento principale si è verificato nel periodo di validità del contratto di assicurazione. Gli eventi principali sono definiti all'art. F11.

Art. F5 Ambito di validità territoriale

Le assicurazioni sono valide in Europa e negli Stati che si affacciano sul Mediterraneo in conformità con l'elenco di Paesi riportato sulla «Carta verde d'assicurazione».

Art. F6 Esclusioni in generale

La protezione giuridica non viene concessa nei casi:

- verificatisi prima della stipula del contratto di assicurazione
- direttamente o indirettamente correlati alla perpetrazione volontaria di un reato, in casi di protezione giuridica causati intenzionalmente e nelle controversie di diritto civile e amministrativo a essi conseguenti e/o
- nei confronti di avvocati, mediatori, periti ed esperti che partecipano o hanno partecipato a un caso di protezione giuridica assicurato per conto del contraente o di una persona assicurata
- legati a eventi bellici o agitazioni, scioperi e serrate
- nei confronti di Assista, TONI, TAS o dei loro organi societari

Art. F7 Notifica di un caso di protezione giuridica

L'assicurato è tenuto a notificare tempestivamente a Assista il verificarsi di un caso di protezione giuridica. Se la compagnia lo richiede, ciò deve avvenire per iscritto.

L'assicurato deve offrire a Assista tutto il supporto necessario nel trattamento del caso di protezione giuridica, fornire le procure e le informazioni necessarie e inoltrare senza indugio le comunicazioni e i documenti a lui indirizzati, in particolare quelli delle autorità.

La violazione colposa di tali obblighi conferisce a Assista la facoltà di ridurre le proprie prestazioni nella misura in cui ciò sia stato legato al sostenimento di spese aggiuntive. In caso di grave violazione, l'erogazione delle prestazioni può essere rifiutata in toto.

Art. F8 Iter di un caso di protezione giuridica

Dopo aver consultato l'assicurato, Assista intraprende le misure necessarie per la tutela dei suoi interessi.

Qualora sia necessario avvalersi dell'assistenza di un avvocato, in particolare in occasione di procedimenti giudiziari e procedure amministrative o nel caso di conflitti di interesse, l'assicurato può sceglierlo liberamente.

Se Assista non approva tale scelta, l'assicurato ha facoltà di proporre altri tre avvocati, che tuttavia non possono appartenere allo stesso studio legale. Assista deve accettare uno dei tre avvocati proposti. Prima di assegnare l'incarico all'avvocato, l'assicurato deve ottenere il benestare di Assista e una garanzia di assunzione delle spese.

In assenza di motivazioni fondate per il cambio di avvocato, l'assicurato è tenuto ad assumersi le spese che ne derivano.

Art. F9 Procedura in caso di divergenze di opinioni

In caso di divergenze di opinioni, in particolare qualora Assista giudichi un caso come privo di prospettive di successo, l'assicurato può richiedere una procedura arbitrale. Come arbitro sarà scelta una persona definita congiuntamente da entrambe le parti. Per tutti gli altri aspetti, la procedura si orienta alle disposizioni sulla giurisdizione arbitrale del Codice di procedura civile (CPC) svizzero.

Se un assicurato intenta una causa a sue spese e ottiene nella causa principale un risultato migliore rispetto a quanto stimato da Assista, quest'ultima eroga le prestazioni definite nel contratto.

Art. F10 Protezione dei dati e riservatezza

Assista rileva e tratta esclusivamente i dati necessari alla gestione del contratto e dei sinistri e all'erogazione delle prestazioni. Assista tratta tutti i dati personali e commerciali in via confidenziale e si attiene alle prescrizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati.

Lo scambio di informazioni con terzi avviene esclusivamente laddove ciò risulti necessario: in particolare per quanto riguarda le fattispecie funzionali alla valutazione del rischio e alla gestione dei sinistri e per finalità di prevenzione degli abusi assicurativi.

Ai sensi del diritto in materia di protezione dei dati, è garantito il diritto alla consultazione, rettifica e cancellazione dei dati. Assista gestisce le proprie raccolte di dati in forma elettronica e cartacea. Ai sensi della Legge federale sulla protezione dei dati, tali raccolte sono protette dagli accessi non autorizzati. Ai sensi della Legge federale sulla protezione dei dati, tali raccolte sono protette dagli accessi non autorizzati.

Art. F11 Casi di protezione giuridica per il veicolo assicurato

L'assicurazione copre:

- la rivendicazione di risarcimenti danni extracontrattuali nei confronti dell'autore e/o della sua assicurazione di responsabilità civile e nei confronti del sostegno alle vittime. Come evento principale si considera il momento in cui è stato causato il sinistro
- non sono assicurate la difesa dalle pretese di risarcimenti danni e la rivendicazione di danni puramente patrimoniali (senza danni corporali o materiali a essi correlati)
- i procedimenti penali a carico di una persona assicurata; come evento principale si considera il momento della contravvenzione alla legge; in caso di indagini ufficiali a causa di un delitto doloso, l'assunzione dei costi si verifica esclusivamente a seguito di un'assoluzione o di una corrispondente archiviazione del procedimento
- le procedure amministrative; come evento principale si considera il momento della contravvenzione alla legge; l'assicurazione non copre i casi legati al riottenimento della licenza di condurre
- le vertenze legali con un'assicurazione, una cassa malati o una cassa pensioni; come evento principale si considera il momento in cui si è verificato l'episodio da cui scaturisce la rivendicazione assicurativa nei confronti dell'assicurazione, della cassa malati o della cassa pensioni; altrimenti vale la data della comunicazione che ha causato la controversia
- le vertenze giudiziarie risultanti da tutti gli altri contratti di diritto delle obbligazioni in relazione ai veicoli assicurati; come evento principale si considera il momento in cui si è verificato l'evento che ha causato la controversia; l'assicurazione non copre i casi legati a contratti stipulati dal contraente a titolo professionale
- la protezione giuridica per consulenza in tutte le restanti controversie legali fino a CHF 300.–; come evento principale si considera il momento in cui emerge l'esigenza di una consulenza; l'assicurato ha diritto a una consulenza per ogni anno civile

Art. F12 Protezione per consulenza

La protezione giuridica per consulenza di cui all'art. F11 vale per tutti i casi di protezione giuridica e per le caratteristiche non elencati in modo specifico, nonché per i casi legati a:

- partecipazione a competizioni o gare, incl. gli allenamenti
- navi di linea e aeromobili

1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD 1. INTERNATIONALE VERSICHERUNGSKARTE 1. CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE			 2. Herausgegeben mit Genehmigung des Nationalen Versicherungsbüros Schweiz, Postfach, 8085 Zürich, www.nbi-ngf.ch 2. Emise avec l'autorisation du Bureau National Suisse d'Assurance, Case postale, 8085 Zurich, www.nbi-ngf.ch							
3. GÜLTIG / VALABLE VON/DU: TT/JJ MM/MM JJJJ/AAAA TT/JJ MM/MM JJJJ/AAAA BIS/AU: TT/JJ MM/MM JJJJ/AAAA (beide Tage eingeschlossen / ces deux dates comprises)			4. Ländercode / Versicherercode / Policennummer 4. Code du pays / Code de l'assureur / No. de police CH / ... /							
5. Amtl. Kontrollschilder oder, falls nicht vorhanden, Fahrgestell-Nr. 5. No. d'immatriculation ou, à défaut, no. du châssis			6. Art des Fahrzeuges * 6. Catégorie du véhicule*		7. Fabrikmarke des Fahrzeuges 7. Marque du véhicule					
8. GELTUNGSBEREICH: Diese Versicherungskarte gilt für Länder, deren Felder nicht gestrichen sind (für nähere Informationen siehe auch www.cobx.org). Das Büro des besuchten Landes übernimmt hinsichtlich des in dieser Versicherungskarte bezeichneten Fahrzeuges die Verpflichtungen eines Haftpflichtversicherers nach Massgabe der Gesetzgebung im besuchten Land. Die Kontaktdaten des Büros sind unter www.cobx.org einsehbar. 8. VALIDITE TERRITORIALE : Cette carte est valable pour les pays dont la case n'est pas rayée (pour information complémentaire, consulter www.cobx.org). Dans chaque pays visité, le Bureau de ce pays garantit, pour ce qui a trait à l'utilisation du véhicule décrit ici, la couverture d'assurance conformément aux lois de ce pays relatives à l'obligation d'assurance. Pour l'identification du Bureau approprié, voir www.cobx.org .										
A	B	BG	CY(**)	CZ	D	DK	E	EST	F	FIN
GR	H	HR	I	IRL	S	L	LT	LV	M	N
NL	P	PL	RO	S	S	SLO	CH	AL	AND	AZE(*)
BIH	BY	IR	MA	M	MK	MNE	RUS	SRB(**)	TN	FR
UA	UK									
(**) Versicherungsschutz auf der Grundlage von für Aserbaidschan, Serbien und Zypern ausgegebenen Grünen Karten ist auf diejenigen geographischen Gebiete beschränkt, die unter Kontrolle der jeweiligen Regierung stehen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://qc-territorial-validity.cobx.org (***) La couverture d'assurance fournie par les cartes vertes délivrées pour l'Azerbaïdjan, Chypre et la Serbie est limitée aux parties géographiques des dits pays qui sont sous le contrôle des gouvernements respectifs. Pour plus d'informations, veuillez consulter http://qc-territorial-validity.cobx.org										
9. Name und Adresse des Versicherungsnehmers (oder des Fahrzeughalters) / 9. Nom et adresse du preneur d'assurance (ou du détenteur)										
10. Diese Karte ist ausgestellt durch / 10. Cette carte a été délivrée par iptiQ EMEA P&C S.A., Luxembourg, Zweigniederlassung Zürich Mythenquai 50/60, CH-8002 Zürich Tel. / Tél.: +41 43 543 81 81 Fax: +41 43 543 81 82 82 info@tonidigital.com			11. Unterschrift des Versicherers / 11. Signature de l'assureur							
* Fahrzeugkategorie / Catégorie de véhicule										
A: Personenwagen/Automobile B: Motorrad/Motocycle C: Lastwagen/Camion D: Motorfahrrad/Cyclomoteur E: Gesellschaftswagen/Autobus F: Anhänger/Remorque G: Andere/Autres										

Auskunftsstelle/Centre d'Information/Information Centre: 0800 831 831 Ausland/Etranger/Abroad: +41 44 628 89 30

www.nbi-ngf.ch